

Legge civile e criminale della Valle Mesolcina

Autor(en): **Boldini, Rinaldo**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **48 (1979)**

Heft 2

PDF erstellt am: **20.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-37882>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Legge civile e criminale della Valle Mesolcina

II

CAPITOLI CRIMINALI

AVVERTIMENTO

Sopra il progetto fatto dalli Signori del Criminale al general Consiglio di Valle, toccante la Riforma dell'istesso Criminale, fù tal ponto degli Signori Deputati considerato, essere di soglievo di varie spese agli Popoli, e consequentemente degno di portarlo alla generale Centena

per l'abilitazione, servata però sempre la proporzione della Mettà del Criminale da Alto, e l'altra mettà da Basso; ed essendo questo stato realmente ratificato, dovrà eseguirsi dall'uno e l'altro Vicariato, e non volendo uno di questi insistere in ciò, dovrassi ritornare nelle antiche costumanze.

CAPITOLO I.

SOPRA QUALI CRIMI DOVRASSI CONVOCARE IL CONSIGLIO.

E statuito, che li SSri. Landamani, ovvero Fiscali, occorrendo cose gravi, quali fossero degne di grave punizione, faccino congregare il Consiglio, per quindi far convocare li SSri. 30 Uomini per esecuzione di Giustizia, tanto da Alto quanto da Basso, conforme ad Essi SSri. del Consiglio parerà opportuno e necessario; risservati li casi accidentali e d'improvviso, che richiedono celerità di Giustizia, come per Omicidarij, Banditi, Monetarij falsi, Ribelli di Stato, Assassini di Strada, Incendiarij, ed altri simili casi atroci, per li quali li Landamani potranno dar Ordine per la Cattura, fatta la quale far congregare li SSri. 30 Uomini per l'esecuzione, come sopra; nelli altri casi ordinarij le catture seguiranno per l'ordine del Consiglio Segreto.

CAP. II.

Delli Processi.

E Statuito ancora, che occorrendo in qualche Communità un delitto, abbi il Fiscale il diritto di formare il processo con l'assistenza d'un Giudice del luogo, e formato questo dovrassi presentarlo alli SSri. del Consiglio segreto, acciò Essi possino abbassare quei ordini, che saranno del caso.

CAP. III.

Delli Delitti.

E ordinato, che nei casi leggeri il Fiscale non ne debba aver seco per formare li processi più d'un Giudice del luogo con il Cancelliere, dovendo anche (singolarmente nelle cose gravi) passare per il Consiglio del Landamano, con espresa dichiarazione, che non si possa piantare partita alla Camera, bensì che il Cancelliere debba tenere esatto Conto delle giornate processuali, le quali a tempo opportuno dovranno essere pagate; avvertendo inoltre, che portando qualche persona qualunque querela, la quale non potesse giustificare, debba soccombere alle spese, che per tale riguardo saranno cagionate.

CAP. IV.

Della Trasgressione dell'Ufficiale in cose Criminali.

Resta inculcato a qualunque Giudice, che non presumi accettare premio segretamente ne fare composizione alcuna in cose Criminali ò Civili, ne tampoco palesare ciò, che dovrà essere segreto, sotto pena di essere punito nella vita e nella robba, e della privazione dell'Ufficio, proibendo che ne Esso, ne altra particolare persona possi piantare partita alla Valle, sotto pena, ut supra.

CAP. V.

Delli Indiziati di Stregarie.

E Statuito, che non si possi incarcerare veruna persona supposta Rea di Stregarie, se pria non sarà bastevolmente indiziata da 3 testimonij contesti per lo meno, inibendo siccome in tutti i casi, particolarmente in questa materia le suggestioni per iscanzo de' abusi.

CAP. VI.

De' quelli, che s'oppongono alle Catture.

E Statuito ancora, che andando il Fiscale ò altro Ufficiale in qualche luogo per fare cattura, niuna persona ardisca opporvisi in modo veruno, anzi chiunque sij obbligato per il giuramento (essendo richiesto) assistere la Giustizia con ogni

CAP. 4. *contro il piantar partita alla Camera, o Valle.*

E Statuito che niuna persona tanto Ufficiale quanto priuata habbia ardire di piantar partita a Camera ne far spesa a Valle per Criminalità o Congregatione di Consiglio sotto pena di perder il credito, e d'esser castigato in arbitrio de Signori trent'homini, e che niun Ufficiale possi tirar premio secretamente ne far composizione alcuna nella cause Criminali, quanto ciuili *sotto pena della vita*, e confiscatione de beni, e se qualche persona del Magistrato paleserà quello è ordinato di tener segreto sia punito per Spergiuro, e Spulsato di giuditio.

CAP. 5. *per incarcerar inditiati di Stregarie.*

E Statuito, che non si possa incarcerar persone inditiate d'heresia secreta se non sarà prima accusata, e conuinta da trè testimonij cioè tre contesti, et assieme a questi vi incorrino inditij comprobabili, verbigratia de voce fama, mala vita, dipendenza, o de maleficij etc. Secondo che l'impunità in tal materia siano leuate. Terzo che le suggestioni siano abolite, e proibite. Quarto che niun ardisca parlar con rei di tale sorte, se non vi concorreranno li Signori Capi Procuratori et Esecutori. Quinto ch'essendo qualche persona absente dal Paese e che per tal materia venisse aggruata, e maturata, che contro de tali non s' eseguisca.

fedeltà e prontezza, il tutto sotto pena de scudi 50 d'oro oltre pena corporale arbitraria, e contemporaneamente si proibisce il levare dalle mani della Giustizia il Catturato, e molto più l'assalire le carceri per tale effetto, sotto pena della vita, e di esser impunemente ammazzato anchi in flagranti chi tal'atto attenterà.

CAP. VII.

Delle Denonzie Criminali.

E ordinato, che ogni persona tanto terriera, quanto forastiera, occorrendogli essere offesa nella vita, ò nella robba, sij obbligata di subito passarne alli Landamani ò Fiscali la Denonzia, sotto pena de fiorini 10 applic. alla C. D.

CAP. VIII.

Del Fridt.

E Statuito, che sollevandosi qualche Questione trà alcune persone a preferenza di qualche Giudice del Magistrato, questi resti incaricato di comandarvi il Fridt ex officio per farle fermare, e non trovandosi persona del Magistrato, quelli, che trovonsi presenti, dovranno a ciò supplire, sotto pena, come sopra.

Restando quindi stabilito, che qualunque persona, essendogli comandato il Fridt, e non osservandolo, incorri nella pena de Scudi 25 non facendo sangue, e se vi sarà effusione di sangue, ne sarà duplicata la pena.

CAP. IX.

Delli minori d'anni 14.

E Statuito ancora, che non si possi procedere contro veruna persona Criminalmente con pena ordinaria ò capitale, se non arrivi all'Età d'anni 14. sij ò non figlio di Famiglia.

CAP. X.

Della Tortura.

E Statuito pure, che li SSri 30 Uomini, essendo radunati per amministrare Giustizia Criminale, abbino l'arbitrio, nelli Casi Capitali, di fissarne il modo, tempo, e forma delli tormenti, giusta la qualità de' Delitti, a norma delli leggi.

CAP. 8. *per comandar il fridt.*

...Magistrato quelli si trouarano presenti siano obligati comandar il fridt come sopra, sotto pena de fiorini dieci a chi non comandarà il frid, e non diffendera la questione.

CAP. 9. *non osseruando il frid.*

E Anco Statuito che qualunque persona essendoli comandato il frid, e non l'osseruarà incorre in pena di scudi 25. non facendo sangue, e se v'è effusione di sangue, incorrino in pena di scudi 50.

CAP. 11. *per chi non si procede Criminalmente.*

...che non si possa procedere Criminalmente con pena capitale...

CAP. XI.

Delli Trasgressori delle Feste.

E ordinato, che qualsisia persona di qualunque Stato, Grado, e Condizione, debba inviolabilmente osservare tutte le feste comandate dalla Santa Madre Chiesa: e che niun terriero ò forastiero ardisca sommeggiare, carreggiare, à fare altre Opere servili, sotto pena de fior 10. per ogni volta. Inibendo anche alli Osti e Bettoglieri il tenere aperte le Ostarie e Bettole nel tempo delle sagre funzioni, Prediche, Dottrine Cristiane &c. sotto pena ut supra.

CAP. XII.

Del Duello.

E ordinato, che niuna persona s'inoltri sfidare altra persona in Duello con armi, sotto pena de' scudi 50 ed il sfidato non sarà tenuto di andarvi' anzi andando, incorri nella pena de' Scudi 25., e più oltre siano puniti tali Duellanti con pena Arbitraria al caso, che vi succedesse del male.

CAP. XIII.

Del Stupro e Ratto.

E ordinato ancora, che colui, il quale cometterà stupro con la Donna Vergine, con volontà di Essa, venghi punito in scudi 25. ed il stupro violento resti sottoposto a pena arbitraria secondo la qualità delle circostanze. Parimente, se qualchuno rapirà una persona Vergine, e ò conoscerà, ò non conoscerà carnalmente, sij punito nella testa talmente, che muoja.

CAP. XIV.

Dell'Incesto.

E Statuito, che, se alcuno averà commercio carnale con la figlia, Abiadiga, ovvero il Figlio con la Madre ò Ava, sia paterna ò Materna, con la Madrigna, con la Suocera, con la figliastra, con l'Amida paterna ò materna, ovvero con la Nipote figlia del fratello ò della Sorella, ò con la Cognata, tanto l'uno, quanto l'altra siano puniti di morte, il Maschio decapitato, e la femina sommersa nell'acqua.

E se qualchuno conoscerà carnalmente

CAP. 15. *della pena del rapto.*

E Statuito che ciascuno il quale rapirà una vergine, e carnalmente seco usará, o anco carnalmente benché non la conoscerà sia punito nella testa, il medemo s'intende se alcuno sforzatamente usará carnalmente con una vergine d'esser punito, ut supra.

CAP. 16. *della pena del stupro.*

Item è Statuito che colui il quale cometterà Stupro con Dona vergine con volontà d'essa, sia punito in Scudi 25 per ciascuna creatura che sarà partorita.

altre persone attinenti di consanguinità ò di affinità al terzo e quarto grado inclusivamente, sia anche con la Comadre, ò altra parente di parentela spirituale, ambidue siano castigati in arbitrio del Magistrato per la prima volta, servata la qualità de' gradi; e per la seconda ò terza volta secondo il rigore della legge commune.

CAP. XV.

Del semplice Adulterio.

E Statuito ancora, che, se un Uomo amogliato averà copula con la Donna Vergine ò con una Vedova, dovrà essere punito in scudi 25. e la Donna in scudi 10. per la prima volta, e continuando per la seconda ò più oltre, si lascia in arbitrio del Magistrato l'aggravare la pena.

CAP. XVI.

Del Doppio Adulterio.

E Statuito, che se un'Uomo amogliato conoscerà carnalmente una Donna maritata, essendo ciò doppio adulterio, siano puniti, l'Uomo in Scudi 25 e la Donna in Scudi 15 per la prima volta, e per la seconda venghi duplicata la pena, e continuando in detto peccato, resti in arbitrio del Magistrato.

CAP. XVII.

Della Fornicazione.

E Statuito ancora, che se l'Uomo amogliato averà Commercio carnale con la Donna meretrice, avendo da Essa figliuoli, sij punito per la prima volta in fiorini 25. e l'Uomo non amogliato in fiorini 15. e continuando, venghi castigato ad arbitrio.

CAP. XVIII.

Del Commercio con Religiosi.

E Ordinato, che, se alcuna Donna averà copula carnale con qualche Religioso, venghi punita in Scudi 20 per la prima volta, e non avendo in bonis per pagare la pena, le siano dati tré squassi di Corda in publico, e continuando, le sia raddoppiata la pena predetta con l'esilio fuori della Valle.

CAP. 18. *contro il duplicato adulterio.*

...siano puniti, l'huomo in scudi venticinque e la dona in scudi dieci per la prima volta...

CAP. XIX.

Del Concubinato.

E Ordinato ancora, che, se qualche Uomo amogliato, lasciando la propria Moglie, abiterà con una Donna meretrice in publico concubinato, il medemo venghi punito in scudi 50 per la prima volta, e continuando abbi l'arbitrio il Magistrato di commutare la pena pecuniaria in Corporale, il simile s'intende della Donna.

CAP. XX.

Della Sodomia.

E Statuito, che, se qualche persona commetterà un'atto di Sodomia con un'altra, tanto il Maschio quanto la femina siano abbrucciati, e li Luoro corpi ridotti in cenere. Il medemo resta stabilito contro quelli, i quali averanno commercio con Bestie.

CAP. XXI.

Dell'Aborto.

E Statuito ancora, che niuna persona ardisca di procurare sì direttamente che indirettamente verun' aborto d' alcuna Donna, per distruzione della Creatura, sotto pena Capitale.

CAP. XXII.

Delle Donne gravide non denunziate.

E Statuito pure, che qualunque Giudice e Console sij obbligato per il giuramento, accorgendosi, che nella sua rispettiva Comunità vi fosse qualche Donna gravida non maritata, ò che avesse il Marito assente di più de 8 Mesi, di avvisare il Landamano ò Fiscale, sotto pena de fior. 10 alli mancanti.

CAP. XXIII.

Delli Bestemiatori.

E Ordinato, che, se qualcuno giurerà per il Corpo, per il Sangue, per il Cospetto di Dio, ò per una Persona della Santissima Trinità ò della B. V. ò per li Santi, come anche vomitando bestemie Ereticali, ò altre indecenti ad un buon Cristiano, dovrà essere castigato in arbitrio del Magistrato.

CAP. 23. *contro il concubinato publico.*

...in corporale. (Manca l'accento alla pena per la donna.)

CAP. 22. *per l'accusa delle done grauide illegitimamente.*

...o che avesse il Marito più che *noue* mesi absente...

CAP. XXIV.

Delli Percussori de' Padri e Madri.

E Ordinato ancora, che, chi percuoterà il Padre ò la Madre, l'Avo, ò l'Ava, sij punito di pena pecuniaria ò Corporale, secondo il caso, in arbitrio delli SSri 30 Uomini.

CAP. XXV.

Delli Percussori delle Donne Gravide.

E Ordinato inoltre, che, chi si farà lecito il percuotere una Donna gravida, incorri in pena arbitraria, ut supra.

CAP. XXVI.

Dell'Ordinare Medicine e Salassi.

E Statuito, che niun Speciale, Barbiere, Chirurgo, ò Ciarlatano possi ordinare ò dare Medicine ò salassi, senza il Consiglio del Dottor Fisico, sotto pena de' scudi 25 e di essere castigato più oltre secondo le circostanze in arbitrio del Magistrato.

CAP. XXVII.

Del Ridire.

E Statuito ancora, che, se qualche persona per Sentenza Civile sarà obbligata a disdirsi tré volte di aver parlato d'altra persona ò d'altre persone, resti privato di fede e di onore, e da ogn'uno sij tenuta per infame.

CAP. XXVIII.

Del Giuramento Falso.

E Statuito pure, che, se alcuno averà l'ardire di giurare il falso, e fosse convinto di avere ciò fatto tanto avanti il Magistrato Civile quanto Criminale, le venghi impresso il Bollo, ò tagliate le tré Deta, con le quali averà solennizzato il giuramento, ovvero sij punito d'altra pena, secondo la gravità ed importanza, di quanto sarà giurato falsamente.

CAP. XXIX.

Delli Notari Contrafacienti al Luoro Giuramento.

E Ordinato, che, se alcun Notaro rogarà qualche Istromento ò altra Scrittura di qualsisia sorta contro il giuramento da Esso prestato, incorri nella pena di sopra descritta, e più oltre resti privato dell'Oficio del Notariato. E nella sudetta pena

incorreranno pure quelli, i quali procureranno simili Istromenti ò Scritture false.

CAP. XXX.

Delle Partite False.

E Ordinato ancora, che, ritrovandosi qualche partita falsa sia in tutto che in parte à qualsisia Libro, registro, ò ad altre liste, tal Libro, registro ò lista debba essere totalmente abbruciata, ed il Scrittore tenuto per infame e castigato, come sopra.

CAP. XXXI.

Del Doppio Pegno.

E Statuito, che, volendo qualchuno far pegno ò sigurezza di qualche sostanza, dovrà manifestare, se vi fosse di già impegnata detta sostanza anteriormente, e ciò sotto pena arbitraria al Magistrato.

CAP. XXXII.

Del Furto.

E Statuito ancora, che, se alcuna persona rubberà di più di quello importa Lire 100. di terzole, sia punita di morte; e da lire 100 di terzole in giù, venghi punito il Ladro di altra pena corporale, giusta la qualità del delitto e della persona.

CAP. XXXIII.

Del Rubbar Frutti.

E ordinato, che niuna persona grande ò piccola ardisca entrare nelle altrui possessioni, Orti, ò Giardini à rubbar frutti, sotto pena d'un fiorino per volta oltre il danno da bonificarsi al Padrone. se sarà di giorno; e se sarà di notte, venghi duplicata la pena; avvertendo, che in questi casi il Padre ò la Madre dovranno pagare per li Luoro figliuoli.

CAP. XXXIV.

Della Caccia e Pesca proibita a Forastieri.

Resta stabilito, che niun forastiero di qualunque stato, ò condizione, possi sotto verun pretesto pescare, ne far caccia d'alcuna Selvaticina in qualsisia tempo e luogo di questa nostra Valle, dichiarando, che li Contraventori possino essere impunemente ammazzati. ¹⁾

¹⁾ Stranamente abbiamo nel 1774 un inasprimento !

CAP. 32. *della pena del furto.*

...e da lire cento (in giù) sia castigato ad arbitrio del Magistrato di condannarlo alla galleria per homo da remo e farlo frustare, ouer farlo metter in berlina sia dargli tratti tre di corda in publico, o bandirlo. ¹⁾

CAP. 34. *per la caccia e pesca da forestieri proibita.*

E Statuito che nella nostra Valle Mesolcina e suo territorio niun forestiero di che conditione si sia nell'auenire non ardisca pescare ne far caccia d'alcuna Saluaticina, sotto pena de scudi 25 et perdita della robba dando autorità alli Giudici, e Consoli et a qualsiuoglia altra persona che possino conuenirli e consegnarli all'Officio.

¹⁾ Si noti la differenza della pena per furti minori !

CAP. XXXV.

Delle Armi interdette a Forastieri.

E Statuito, che niun Forastiero ardisca portare veruna sorta d'armi offensive ò difensive, eccetto di viaggio; ed arrivati all'ostaria, ovvero in Casa di particolare persona, dovrà di subito deporre le armi, e consegnarè il nome e Cognome e patria al Padrone di Casa; e volendo dimorare di più de 3 giorni in questo Nostro Paese, dovrà darvi idonea Sigurtà alli rispettivi Consoli, la quale sarà per lo meno de Scudi 100, il tutto sotto pena arbitraria e proporzionata al Caso. Dalla presente Disposizione restono però riservati li Confederati Svizzeri e Luoro Sudditi, li quali dovranno essere riguardati, come Noi siamo riguardati da Medemi; come pure quelli dello Stato di Milano tenore il Capitolato.

CAP. XXXVI.

Del Forastiero Armato.

E Statuito ancora, che, ritrovandosi qualche Forastiero armato per Strade indrette, tanto di Giorno, come di notte, resti pienamente permesso a chichesia il poterlo ammazzare, senza incorrere in pena alcuna, ognivolta non se lo puotesse fare priggione.

CAP. XXXVII.

Del tenere Persone Forastiere.

E Statuito inoltre, che volendo taluno tenere qualche persona forastiera del Dominio per Famiglio, per Servidore, ò per Servente ognivolta dette persone commettessero qualche eccesso Criminale, il Padrone dovrà sottogiacere a tutti li danni e spese, che per tal motivo sequiranno: intimando à qualunque Giudice e Console attuale d'invigilare pro juramento nelle Luoro Communità sopra la condotta delli forastieri, e di avisare senza dilazioni li rispettivi Padroni in caso di qualche sospetto, i quali, volendo ritenere detti forastieri in onta de tali avvisi, irrimissibilmente siano convenuti secondo il rigore del presente Capitolo.

CAP. XXXVIII.

Dell'Omicidio.

E Ordinato, che, se qualche persona priverà di vita un'altra con qualsivoglia sorta d'armi, veleni, ò in qualunque altro modo, sij condannato alla morte; lasciando però in arbitrio del Magistrato l'alterare ò il modificare la pena, in conformità delle Leggi e del delitto, che sarà commesso.

CAP. XXXIX.

Del Mettere mano ad Armi proibite

E ordinato ancora, che, se taluno mettesse mano a qualche arma offensiva, come pistolle, archibuggi, coltelli, ed altre simili per offendere qualche persona, e che realmente la offendesse, dovrà essere castigato giusta la qualità del delitto in giudizio del Magistrato; e non offendendo, e solamente scroccando il Colpo intentato, venghi punito in Scudi 50 applic. come sopra.

CAP. XL.

Delli Violatori ed Aggressori sulle altrui Case.

Resta Statuito, che, se qualchuno averà l'ardire di assalire un'altrui Casa sotto qualsisia pretesto, ò il Padrone della medema, possi da questi ò da suoi Domestici essere impunamente ammazzato, quando opportunamente non si puotesse arrestare l'Aggressore.

CAP. XLI.

Delle Congiure.

E Statuito, che sotto niun titolo ò colore, ne in qualunque maniera si possino fare male Cospirazioni ò Congiure sia contro la patria, come contro li Signori del Magistrato, ò altre persone del paese, sotto pena della vita e della robba; e scoprendosi contro qualche persona li convenienti indizij, procedisi di subito con ogni rigore di Giustizia.

CAP. XLII.

Delle male Lingue.

E Statuito ancora, che, presumendo qualche persona di andare malignando e biasimando l'Onore della patria, ò de

nostri Compatrioti, debba essere severamente castigata secondo le circostanze.

CAP. XLIII.

Della Meretrice, che non palesa il vero Padre del suo Parto.

E Ordinato, che, se avendo una Donna Meretrice partorita qualche Creatura, imputasse altra persona per Padre, per nascondere il proprio, sij frustata dal Carnefice, e bandita fuori di Valle. E se il Padre subordinasse la Donna a nominare un'altro, cadi in pena de' scudi 50, e dovrà pagare, quanto averà patito l'imputato. E se qualche persona mandasse ò trasportasse una simile Creatura in qualche luogo nascostamente, dovrà sottogiacere a tutte le Spese, e più venghi punita ad arbitrio del Magistrato.

CAP. XLIV.

Del prendere due Mogli ò due Mariti.

E ancor' Ordinato, che, se alcuno, avendo legitima Moglie, scientemente e maliziosamente ne prenderà un'altra, le venghi levato dal Carnefice il Capo dal busto, talmente, che muoja: Similmente la Donna, la quale, vivendo il Marito, scientemente si maritasse con un'altro, dovrà essere sommersa nell'acqua, colla Confiscazione de Luoro Beni.

CAP. XLV.

Delli Testimonij.

E Statuito, che, essendo taluno ricercato dal Fisco di dire la verità per il Giuramento, dovrà con ogni candidezza manifestarla, senza il minimo sottofuggio ò tergiversazione, sotto pena de scudi 50 e più oltre in giudizio delli SSri. 30 Uomini, a norma del Caso.

CAP. XLVI.

Delli Medesimi.

E Statuito parimente, che, niun Testimonio, il quale averà deposto a favore della Giustizia, possi essere in verun conto imputato, molto meno minacciato, ovvero offeso con detti ò con fatti rigguardo a tale sua Deposizione, sotto pena, ut supra.

CAP. XLVII.

Delli Condottieri di Mercanzie.

E Statuito ancora, che tutti li Condottieri, i quali assumeranno a condurre le mercanzie de' Mercanti, siano tenuti colla maggior Sollecitudine di spedire le medeme, come anche di dargli buon governo, acciò non si bagnino, ne patischino altro danno, sotto pena de Scudi 10 oltre il risarcimento de tutti gli danni, che patiranno li Mercanti.

CAP. XLVIII.

Del Ricovero de' Banditi.

E ordinato, che qualunque persona, la quale darà ricetto ò ricovero ad alcun Bandito di Eresia, Ribelle di Stato, Sodomita, Monetario falso, Incendiario pubblico, Assassino di Strada, ed altri simili, cadi nella pena de scudi 50 da essergli levati irremissibilmente; e nelli altri Casi nella pena de scudi 10, eccettuando in questi ultimi li parenti congiunti perfino al terzo grado inclusivamente.

CAP. XLIX.

Del Liberare Banditi.

E ordinato ancora, che niuna persona bandita possi essere liberata sopra Comunità ò Vicariato, mà soltanto in pubblica generale Centena, previo il Consiglio e Consenso del Magistrato, e ciò sotto pena della totale nullità di tale Liberazione, e de scudi 50 a chi procurerà la medema.

CAP. L.

Delli Ribelli di Stato, e simili.

Resta Statuito, che tutti i Ribelli di Stato, Assassini, Monetarij falsi, Incendiarij, ed altri di simil stampa, siano puniti di pena capitale, secondo la qualità del delitto. E capitando in questo nostro paese qualchuna delle prenominate persone, doppo essersi resa fugitiva, dovrà essere presa ed immediatamente fatta prigionie, obbligando ogni Console, Comunità, e particolare persona di subito sonare campana a martello per procurare l'arresto pre-detto.

CAP. 40. *contro il recapito à banditi.*

(Manca l'accenno al *Bandito di Eresia.*)

CAP. 44. *per medema causa.*

...sonare Campana martello, e fargli prigionie il medemo se qualche forestiero venisse in questa nostra Valle con animo liberato, e caso pensato amazzasse qualche persona, e non potendo questi siccarij catturare si facci diligenza acciò siano amazzati, restando l'occisore del tutto impunito.

CAP. LI.

Dell'Esazione delle pene pecuniarie.

E anco Statuito, che li Fiscali pro tempore siano tenuti di scuodere tutte le pene pecuniarie, dovendo in ogni evento valersi delli atti Civili in quella Giurisdizione, ove si troverà il Debitore ò suoi Beni: insinuando a tutti li Tribunali di prestarvi braccio ed assistenza bastevole in simili contingenze per la pronta e rigorosa Eseguzione in forma di Camera.

FINE DELLI CAPITOLI CRIMINALI.

CAP. 48. *per lesazione delle pene pecuniarie.*

E Statuito che li Fiscali siano tenuti per l'Officio, e giuramento loro scoder tutte le pene pecuniarie messe in diuerse pene de crimi contenute nelli precedenti Capitoli Criminali tantosto che una persona caderà in una di quelle e se qualche persona contrariasse deuno valersi delli atti ciuili in quella giurisdittione doue si troverà quel tale, comandando a quel Ciuile dia braccio, conueniente et assistenza bastevole al bisogno per la pronta e rigorosa esecuzione che douerano fare li Fiscali, il tutto à costo di quelli che contrariarà la Sodisfatione della pena, che sarà caduto, e del ricauato tenerne conto, e minuto registro per renderne conto, a richiesta del Magistrato Criminale.

il fine de capitoli estratti da me
Gio. Battista Maffiolo di Cama.¹⁾

¹⁾ Segue sulla pagina in bianco la « Formola del Giuramento delli Officiali ».

ALTRI STATUTI, E CAPITOLI FATTI ET
AFFIRMATI DAL POPOLO DELLA GENE-
RAL CENTENA IN LOSTALLO IL DI 25.
APRILE 1661 e 1662.

CAP. 1. per la Moneta.

Si prohibisce a qualunque d'introdurre nel nostro Paese moneta sopra la quale sia improntato quale (sic) titolo di padronanza sopra la Valle Mesolcina, per Iddio gratia libera et indipendente da qualsiuoglia sovranità di Principe, o Signore, sotto pena alli contrafacienti arbitraria de Sig. trent' Homini l'istesso s'intende delli quatrini falsi della Stampa di Milano.

CAP. 2. per le mascherate.

Vedendo che le mascherate rendono scandali et che li homini sotto quelle commettono eccessi notabili si proibiscono (perche con finger una persona per un'altra, portano armi sotto nascoste, ciò mai siegue il senza fine di qualche offesa) sotto pena de scudi 50 aplicati alla Camera Dominicale a quelli si trouarano mascherati, et armati, o con barba postiza tanto di giorno come di notte.

CAP. 3. per li forestieri.

Che ritrouandosi forestieri armati per le strade indirette tanto di giorno come di notte chi l'amazarà sian ben amazzati senz'incorrere in pena alcuna, ogni volta però che non li potessero far prigione.

CAP. 4. parimente.

Si proibisce alli forestieri il portar armi proibite nel nostro Paese come sopra, eccetto che per viaggio, et arrivati che saranno all'hosterie, ouero in Casa d'altre particolar persone, habbino di subito da depor le armi, e consegnar il nome, e cognome delle lor persone, e uolendo dimorar più oltre nelli nostri Paesi doueranno dar sigurtà alli Consoli che saranno in quelle terre, qual sicurtà sarà almeno di cento scudi, e più oltre conforme le qualità delle persone.

DELL'ANNO 1662.

CAP. 1. Sopra l'eredità de Padri, e Madri.

E Statuito, che in auenire il Padre, e la Madre possono hereditare li loro figlioli morendo questi senz'heredi non ostante che detti figlioli hauessero altri fratelli, e ciò s'intende in lor vita solamente.

CAP. 2. de libri.

E Statuito che il 25. Cap. formato sopra quali libri deuesi prestar fede sia inuolabilmente osservato.

CAP. 3. per le pratiche uecchie.

E Statuito conforme il Cap. c'habbino in termine d'un Ano d'esser liquidate e presentate auanti il Magistrato Ciuile, e ciò non osseruando siano nulle, e casse vigor del Capito!o.

CAP. 4. circa l'huomo per Squadra.

Rispetto all'huomo per Squadra si lascia in arbitrio delle parti nelle appellationi.

CAP. 5. di non alienar senza giusta causa.

S'aggiunge al Cap. 22. delle facultà rilasciate, che ne auogadri, ne altri possino impegnare, ne alienare dette facultà, se non per estinguer debbiti di quelle, et alienando per altri interessi siano nulli e cassi.

CAP. 1. dell'heredità de Padri e Madri.

E Statuito che Padri e Madri hereditano li loro figlioli meritamente e giuridicamente, non essendo fratelli ne sorelle, e quelli beni non alienando in sua vita godere e dopo la lor morte cascano alli dicti heredi.

CAP. 2. che barba et Amida pon hereditari da lor Nepoti.

Che li Nepoti, e figlioli de fratelli, e sorelle non hauendo Padre, ne Madre possino li lor barbi et Amide hereditare come fratelli e sorelle lor Padri e Madri tanto quanto haueriano hereditato li loro Padri, e Madri.

CAP. 5. quanto al tener Persone forestiere.

Si proibisce ancora che niuno di questa nostra Valle deue tener persone forestiere, e uolendone tenere per famegli o per seruatori e serue, ogni volta che detti forestieri comettessero mancamenti il padrone che li tiene sia obligato sottogiacere a tutti li danni costi e spese che per tal causa potessero succedere, e non hauendo in bonis da pagare li dani tanto Ciuili, quanto Criminali, sia castigato nella vita conforme la qualità del delitto.

CAP. 6. contro le congiure.

Vedendo dalle cose seguite per le male conspirationi che vengono fatte essere di gran pregiudizio alla Libertà si proibiscono quelle sotto pena della vita, robba et honore conforme la qualità del delitto tanto contro la Patria, come de Signori del Magistrato o d'altre persone nostri fratelli della Valle, massime essendo fatte a sangue fredo caso pensato et animo deliberato, et hauendosi contro qualche persone li conuenienti inditij procedasi contro di quelle con ogni rigore di giustitia in questi casi, seruato Juris ordine, cioè in quanto alla cattura, come anche menarle doue li Signori Ministralli giudicaranno essere profitteuoli alli luoghi delle residenze con li complici, tanto dell'un Vicariato quanto dell' altro possino esser chiamati doue si giudicherà più espediente e se fossero forestieri, come anche terrieri de tali complici e che non se li potessero hauere, che li Signori Capi possino scriuere, e mandare doue giudicaranno per il meglio, e dare gli ordini conuenienti in simili casi.

CAP. 7. sopra le male lingue.

Vedendo alcuna persona andar malignando, o biasimando in disonore della Patria o de nostri compatrioti li Signori del Criminale inuigilerano di castigare quelle maligne lingue con ogni rigore.

CAP. 3. morendo la Moglie auanti il Marito.

E Statuito, che morendo la Moglie auanti il Marito si debba dare alli suoi heredi quello che è stato della Moglie ouer simil ualente in cognitione d'homini probi apresso l'antifatto, e con questo debbano esser satisfati con risseruatione quando il Marito hauesse da pagare li debbiti fatti in compagnia secondo le raggioni del Paese, eccetto denari de giochi sigurtà, e quello che l'homo buttasse via con parole, e questioni.

CAP. 4. morendo il Marito auanti la Moglie.

E Statuito che morendo il Marito auanti la Moglie, hà la Moglie libertà d'hauer il suo ad una con l'antifatto, ouer nell'auanzo della roba aquistata di compagnia la terza parte, volendo l'antifatto con il suo debba esser spedita e pagata, ma volendo la terza parte dell'acquistato è tenuta metter il suo in partitione risseruato una bella, et honoreuol veste per lei, et ancora è tenuta ad aggiutare a pagare li debbiti fatti dal Marito in sua compagnia, e tutto quello che ha hauto il Marito innanzi parte, del resto poi de beni mobili et immobili ad essa sopra scritta la terza parte, ne più oltre habbia hauer raggione.

CAP. 5. per causa de Bastardi.

E Ordinato che li spurij e bastardi possino hereditare le loro Madri, fratelli e sorelle spurij si hereditano l'uno con l'altro, quello che procede dalla Madre, e più oltre quello che casca per heredità si lascia alla linea uera, e legitima che possino insieme con li bastardi hereditare secondo il sangue l'uno con l'altro.

CAP. 6. per le Scosse delle uendite perpetue.

E Statuito che una compra perpetua niuno habbi più termine a riscuodare che un Ano saluo se fosse amicabile dal compratore in terlasciata e più oltre il termine medemo da scoder Alpi a Calend'Marzo.

CAP. 8. per li testimoni.

Che essendo li testimoni ricercati dal Fisco a fauor della giustitia per il giuramento di dire la verità siano obligati a deponere la verità e non volendola dire per il giuramento, siano puniti in scudi 50 e più oltre in arbitrio delli signori trent'homini.

CAP. 9. per la difesa de testimoni.

Che li testimonij che auerano deposto à fauore della giustitia ogni volta fossero minacciati ouero offesi in detti o in fatti d'altre prsone, siano quelle seueramente castigate, et essendo il testimonio astretto a difendersi se l'amazarà siano ben amazzate, come anche s'intende che niuna persona possa, ne debba minacciare a verun testimonio, c'hauesse a deponere a favore della giustitia.

CAP. 10. contro li trasgressori della Legge, e Statuti di questa Valle.

Trouandosi qualche persona delli Officiali presenti, o passando del Magistrato, o fuori li quali hauesse contrastato alla Lege e Statuti della nostra Valle, si comanda per il giuramento alli Signori del Criminale c'habbino da punirli irremissibilmente senza dilatione alcuna, e non eseguendo contro de tali conforme la giustitia posta, si risseruano li Signori Popoli di detta Valle di dar ordine più oltre, e far altra determinatione, affinché la giustitia habi luogo senza partialità alcuna.

CAP. 1. per l'heredità de biadighi.

Primo è Ordinato che li Abbiadighi possino hereditar li loro Aui et Aue non essendo di un Padre e d'una Madre, e non l'uno dall'uno e l'altro dall'altro ancora bisauì e bisaue, Aui et Aue possino hereditare li loro Abbiadighi tanto inanzi, come detti Abbiadighi, non hauendo Padre ne Madre, ne fratelli ne sorelle, però non alienando ne dissipando detta facultà in sua vita godere, e dopo la loro morte caschi alli veri heredi bisauì, e bisaue, non potendo hereditare Aui et Aue.

CAP. 2. che barbi et Amide hereditano di lor Nepoti.

Secondo è Ordinato, che barba et Amida possino hereditar li lor Nepoti et Nepote, cioè i figlioli de suoi fratelli, e sorelle ad una insieme cogini germani e non hauendo barba et Amida figlioli hereditano barba et Amida, e non li lor figlioli, et accadendo che lo germano del morto hauesse figlioli, et che detti figlioli non hauessero Padre ne Madre, hereditano loro in luogo di Padre e Madre ad una insieme con barba et Amida, come haue- riano potuto hereditare se fossero Stati uiui e non alcuno in specialitade e non uiuendo barba et Amida hereditano germani tanti quanti sono inseparabilmente, et essendo germani hereditano barba et Amida dietro in terzo grado quelli che si ritrouano.